

Decreto sviluppo: norme sbagliate

Giuseppe Farina

È chiamato *decreto sviluppo* il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, ma alcune norme vanno in senso contrario.

1. *Gli appalti pubblici.*

1.1. Sono già regolati, fra *legge* (codice dei contratti pubblici) e regolamento di attuazione, da oltre *seicento* articoli.

Per far lavorare meglio le amministrazioni pubbliche e le imprese concorrenti, la scelta doveva essere quella di *sfoltire la giungla* delle norme.

Invece, l'art. 4 del decreto legge:

- introduce *modificazioni* in 32 articoli del codice dei contratti pubblici e in 4 articoli del regolamento;
- dà *10 nuove decorrenze* a numerosissime norme del regolamento;
- *modifica* altre 4 leggi riguardanti gli appalti pubblici.

1.2. In aggiunta, innalza i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavori mediante *procedura negoziata*: è l'antica trattativa privata, che ha cambiato nome, ma è sempre una delle *scorciatoie* percorse spesso per favorire certe imprese e per realizzare più facilmente le forme di *corruzione* più elementari.

1.3. C'erano migliori soluzioni per sveltire il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e *rispondere efficacemente alle esigenze delle*

imprese che eseguono correttamente i contratti con esse.

Per esempio: stabilire precise e non eludibili responsabilità degli organi che incorrono, è un fenomeno molto ricorrente, in *ritardi* nei pagamenti delle prestazioni contrattuali loro fatte dai privati. È un fenomeno che *strozza le imprese*, in specie quelle medio piccole che partecipano alle *procedure negoziate*.

2. *La riscossione esattoriale.*

In controtendenza con le regole di sostegno allo sviluppo ora segnalate, v'è da sottolineare una nuova norma dello Stato, padrone rigoroso e occhiuto.

L'art. 7, comma 2, lettera n), n. 3), *fra una selva di norme dette di semplificazione fiscale*, nasconde la regola per la quale il contribuente può ottenere, dal giudice tributario la sospensione dell'esecuzione degli atti dell'esattore, ma "*in ogni caso per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notificazione dell'istanza*".

Dunque, *l'esattore non può attendere più di tanto*, e in ogni caso la *sospensione non può applicarsi*, stabilisce il decreto-legge, alle azioni *cautelari e conservative* del creditore pubblico. Insomma: il giudice *deve* essere veloce e non può, *anche se riconosce che la pretesa è manifestamente infondata*, permettersi di sospendere per oltre quattro mesi la riscossione, né impedire, anche se ritiene temeraria o errata l'azione cautelare del pubblicano, che si eseguano *iscrizioni di ipoteche o fermi amministrativi*.

La palese ingiustizia di *norme simili* ne ha fatto già dichiarare l' in-

costituzionalità (sentenza n. 281 del luglio 2010). Ma l' esattore pubblico non vuole darsene per inteso. Eppure la Corte costituzionale ha rilevato che, con queste norme:

- *è violato il diritto di difesa del cittadino;*
- *è violato il principio della parità delle parti nel processo.*

Chissà chi è che consiglia in senso contrario il legislatore ordinario ai fini dello *sviluppo dell'economia!*

3. Occorre sperare in interventi correttivi, da parte di parlamentari competenti, sulle incongruenze segnalate?